



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTI in particolare l’articolo 7-bis, comma 2, e l’articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Marche nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/2011/168 del 28.10.2011;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale prot. 404 del 30 novembre 2017, acquisita con protocollo 27931/DVA del 30 novembre 2017, relativa al progetto di “Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti - tratto Recanati - San Benedetto del Tronto DN 650 (26’’)”, DP 75 bar ed opere connesse”, presentata dalla Snam Rete Gas S.p.a.;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 12 dicembre 2017, dell’avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II *bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, al punto 1, letterab) – “Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20 km” sottoposte, ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, dello medesimo decreto, a procedura di verifica di assoggettabilità in sede statale;

PRESO ATTO che

- a) il progetto rientra nella tipologia di cui all'Allegato II *bis* alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, al punto 1, lett. b, “installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km” sottoposte, ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, dello medesimo decreto, a procedura di verifica di assoggettabilità in sede statale;
- b) in considerazione del fatto che un breve tratto del metanodotto in dismissione “Recanati-San Benedetto del Tronto” risulta all'interno della ZSC “Boschi tra Cupra Marittima e Ripatransone (IT53340002), ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 152/2016 e successive modificazioni, l'intervento complessivo “Rifacimento Metanodotto Ravenna – Chieti Tratto Recanati - San Benedetto del Tronto – DN 650 (26’’)”, DP 75 bar e opere connesse”, è stato assoggettato a procedura di VIA;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza VIA del 30 novembre 2017, nonché le integrazioni fornite in data 25 ottobre 2018 e 19 febbraio 2019, a fronte della richiesta della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. 12315/DVA del 28 maggio 2018;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 18 marzo 2019, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa ai fini della consultazione del pubblico;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche in data 8 maggio 2019, relativa ad aspetti di tutela archeologica;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 23 luglio 2019, relativa ad alcune ottimizzazioni di tracciato predisposte per fornire riscontro sia alle osservazioni pervenute da parte di comuni e di privati, sia ad alcune richieste avanzate dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche e dalla Regione Marche, dopo la pubblicazione dell'avviso al pubblico del 18 marzo 2019;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 5 settembre 2019, dell'avviso relativo alla presentazione della documentazione integrativa afferente alle predette varianti, ai fini della consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che

- a) il progetto “Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti - tratto Recanati - San Benedetto del Tronto DN 650 (26’’)”, DP 75 bar ed opere connesse” nella Regione Marche, ha come principale intervento la realizzazione di un nuovo gasdotto, in sostituzione dell'esistente, che dal comune di Recanati, raggiungerà il comune di San Benedetto del Tronto. Nel suo percorso la linea interesserà

le province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, estendendosi fra i territori comunali di Recanati, Montelupone, Potenza Picena, Montecosaro, Civitanova Marche, in Provincia di Macerata, Sant'Elpidio a Mare, Porto Sant'Elpidio, Fermo, Lapedona, Altidona, Campofilone, Pedaso, in Provincia di Fermo nonché Massignano, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Monteprandone, in Provincia di Ascoli Piceno;

- b) più in dettaglio il progetto in esame si articola in una serie di interventi che, oltre a riguardare la posa di una nuova condotta della lunghezza di 77,560 km e di pari diametro rispetto alla linea esistente “Ravenna – Chieti - tratto Recanati - San Benedetto del Tronto DN 650 (26”) MOP 70 bar” della lunghezza di 70,695 km e di cui è prevista la rimozione, comporta anche l’adeguamento delle linee secondarie che, prendendo origine da quest’ultimo, garantiscono l’allacciamento al bacino di utenza marchigiano attraverso la stessa condotta. Detto adeguamento si attua attraverso la contestuale realizzazione di 34 nuove linee secondarie (per un totale di 17,590 km) e la dismissione di 34 tubazioni esistenti (per un totale di 15,606 km);

CONSIDERATO che:

- a) in merito al sistema delle aree protette della Rete Natura 2000, non risultano interferenze dirette con le aree tutelate SIC, ZSC e ZPS lungo i tracciati in progetto. Per quanto concerne invece le tratte in dismissione, la ZSC “Boschi tra Cupra Marittima e Ripatransone” (IT53340002) viene direttamente interferita, per un breve tratto di 75 metri, dal metanodotto in dismissione “Recanati – San Benedetto del Tronto”;
- b) è stato predisposto lo Studio di Incidenza Ambientale per le seguenti aree Natura 2000 più prossime alle aree dell’intervento:
- 1) ZSC – IT5340002 “Boschi tra Cupra Marittima e Ripatransone” distanza minima di 1100 metri dalla nuova posa e interferenza diretta con le opere in dismissione;
 - 2) SIC – IT5340022 “Costa del Piceno - San Nicola a mare” distanza minima di 1700 metri dalla nuova posa e 1210 metri dalle opere in dismissione;
 - 3) ZSC/ZPS – IT5340001 “Litorale di Porto d'Ascoli” distanza minima di 2000 metri dalla nuova posa e 2020 metri dalle opere in dismissione;
 - 4) ZSC - IT5320008 “Selva di Castelfidardo” distanza minima di 9700 metri dalla nuova posa e 9700 metri dalle opere in dismissione;

PRESO ATTO che nel proprio parere n. 3155 del 25 ottobre 2019 la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, ha valutato che:

- a) l’interferenza diretta del metanodotto in dismissione “Ravenna – Chieti - tratto Recanati - San Benedetto del Tronto DN 650 (26”) MOP 70 bar”, con la ZSC – IT5340002 “Boschi tra Cupra Marittima e Ripatransone” non sarà significativa, in quanto tale interferenza riguarda solo 75 metri di linea e, grazie anche all’attuazione di opportune misure di mitigazione del rumore di attrezzature e macchinari, il disturbo generato non eccederà i 300 metri;
- b) nel complesso l’intervento è compatibile con la situazione ambientale dell’area e non causerà effetti negativi sull’integrità del SIC e ZSC/ZPS;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, sono pervenute numerose osservazioni, di esse, e delle contoduzioni fornite dal proponente, è stato tenuto conto nella richiesta di integrazioni, nelle valutazioni della documentazione tecnica/ambientale e nella definizione delle condizioni ambientali;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 3155 del 25 ottobre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot.13917 del 4 maggio 2020;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni, espresso dalla Regione Marche con Decreto della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 111/VAA del 30 maggio 2019;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con prescrizioni n. 3155 del 25 ottobre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 52 pagine;
- b) il parere positivo con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 13917 del 4 maggio 2020, costituito da n. 13 pagine;
- c) parere positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Marche decreto P.F. n. 111/VAA del 30 maggio 2019, costituito da n. 17 pagine;

CONSIDERATO CHE:

- a) l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- b) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- c) in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo n. 104/2017, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- d) il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. E' espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di "Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti - tratto Recanati - San Benedetto del Tronto DN 650 (26''), DP 75 bar ed opere connesse" ubicato nella Regione Marche, presentato da Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3155 del 25 ottobre 2019.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 13917 del 4 maggio 2020.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Condizioni ambientali della Regione Marche)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al decreto direttoriale della Regione Marche n. 111 del 30 maggio 2019, se non in contrasto o non ricomprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il "soggetto individuato per la verifica di ottemperanza" alle condizioni ambientali poste nel decreto direttoriale della Regione Marche è la Regione medesima, che provvederà direttamente o avvalendosi di altri enti da essa delegati. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del soggetto Proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Snam Rete Gas S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Marche, alle Province di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, nei Comuni di: Recanati, Montelupone, Potenza Picena, Montecosaro, Civitanova Marche, in Provincia di Macerata, Sant’Elpidio a Mare, Porto Sant’Elpidio, Fermo, Lapedona, Altidona, Campofilone, Pedaso, in Provincia di Fermo nonché Massignano, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Monteprandone, in Provincia di Ascoli Piceno, all’ARPA Marche.

2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e al parere della Regione Marche, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Amministrazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA’ CULTURALI
E PER IL TURISMO

Dario Franceschini